

Prot. n. 1219/2024



TRIBUNALE DI MONZA




CAMERA PENALE  
DI MONZA



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI MONZA

**Nuovo prontuario per la  
liquidazione degli onorari ai difensori dei  
cittadini non abbienti ammessi al patrocinio  
a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio  
(D.P.R. 115/2002, D.M. 10.3.2014 n. 55, D.M.  
08.03.2018 N. 37, D.M. 13.08.2022 N. 147).**





## PRINCIPI GENERALI

Il presente documento **aggiorna** i compensi professionali di cui al prontuario già approvato e sottoscritto il 4.12.2017, aggiornato in data 18.09.2018, aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio.

Si ribadiscono e richiamano in questa sede gli obiettivi già condivisi che avevano ispirato l'adozione dei predetti formulari / prontuari, tra i quali:

- standardizzazione della modulistica in uso;
- condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione dei compensi per la professione forense in modo da evitare, nell'ambito dello stesso Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva, così garantendo criteri predeterminati di uniformità;
- riduzione del numero delle impugnazioni avverso il decreto di liquidazione degli onorari con dichiarazione resa dal difensore (a verbale dell'udienza dopo la lettura del decreto) di rinuncia all'opposizione, nell'esclusiva ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria liquidi gli onorari in conformità con il presente protocollo;
- riduzione e semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare seguitando nella virtuosa prassi della presentazione dell'istanza di liquidazione compensi in udienza da parte dei difensori anche quali domiciliatari del proprio Assistito in caso di ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, con emissione e pubblicazione contestuale del decreto di pagamento da parte dell'Autorità Giudiziaria e conseguente riduzione del numero di notificazioni per gli uffici e le cancellerie);
- riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dall'emissione del decreto di pagamento al materiale incasso del credito da parte del difensore/beneficiario;
- riduzione delle spese complessive sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, risorse di tempo, varie).

Preso atto *che* il recente D.M. n. 147/2022 abbia ridotto ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali ai difensori originariamente indicati nel D.M. 55/14; *che* risulta essere prassi virtuosa e consolidata in numerose sedi giudiziarie l'aver individuato parametri standardizzati ed uniformi di liquidazione di detti compensi e sono stati stipulati accordi ufficiali fra Autorità Giudiziaria e le Avvocature locali; *che* si continuino a seguire le indicazioni del CNF, con previsione di diverse ipotesi base correlate alle varie tipologie processuali e con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie peculiari, considerato anche che l'Erario ha carattere nazionale, nel rispetto della dignità della funzione difensiva ed al fine di evitare il rischio di creare disparità di trattamento non altrimenti giustificabili, le parti concordano sulla necessità di costante aggiornamento della congruità dei parametri di liquidazione adottati nei protocolli in precedenza sottoscritti. Quanto sopra tenuto conto delle ipotesi procedurali prima non contemplate dal protocollo, nonché alle recenti modificazioni ministeriali e normative ed avuto riguardo, infine, a nuove casistiche introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia", come ad esempio l'udienza di comparizione predibattimentale" avanti il Tribunale in composizione monocratica *ex art. 554 bis* e la sentenza *ex art. 420 quater c.p.p.*

Rispondendo a tali finalità, sono state elaborate ed aggiornate le allegate tabelle di file *Excel* da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni, mantenendo l'efficace distinzione a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale in composizione Monocratica, Collegiale, del Riesame ed alla Corte d'Assise (**tabella A**) o all'Ufficio Gip/Gup (**tabella B**) o all'Ufficio del Giudice di Pace (**tabella C**).

Per le tabelle sono state previste e mantenute le **varie tipologie di giudizio** e per ciascuna, compatibilmente con la peculiarità del caso specifico, le **quattro "fasi" processuali** come meglio identificate nei D.M. in materia: *studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale e decisoria*.

Nella *fase di studio*, ivi inclusa l'attività investigativa, sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente/assistito e la relazione o parere, scritti ovvero orali, all'assistito che esauriscano l'attività precedenti e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Nella *fase introduttiva* sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Nella *fase istruttoria o dibattimentale* sono compresi le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Nella *fase decisoria* sono compresi le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

---

Il **compenso per ciascuna fase** (che, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli Uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente/assistito, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati) viene individuato in maniera convenzionale in base alla tipologia del giudizio, secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle A, B e C.

La **Fase Introduttiva** non è stata automaticamente inserita in tabella, ma deve espressamente essere selezionata inserendo nella parte evidenziata in giallo "CAMPO 3" il valore "0"=NO oppure "1"=SÌ.

Nella parte evidenziata in giallo della tabella base, il difensore dovrà poi indicare specificamente per quale attività tra quelle ricomprese nel comma 3 lett. b) dell'art. 12 D.M. n. 55/14 e successive modifiche (con esclusione della richiesta di MAP o LPU) si chiedi la liquidazione.

Il valore dei compensi base resta **predeterminato e non modificabile**.

Sono previsti ed aggiornati i **fattori correttivi** (si veda *infra* par. "Utilizzo tabelle"), da applicare (compilando gli appositi campi evidenziati in giallo seguendo le istruzioni contenute nei fogli *Excel* delle tabelle) nei casi in cui ricorrano talune fattispecie peculiari, diversificati per tipologia di processo e per Autorità Giudiziaria.

Sulla somma base, aumentata secondo gli importi stabiliti per i detti fattori, resta prevista l'applicazione della **riduzione di un terzo** ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/02.

Stante l'introduzione tabellare nel D.M. 147/2022 della fase / ipotesi "Convalida dell'arresto" è stata predisposta un'apposita tabella/nota spese dedicata alla suddetta fase.

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 83 c. 3 DPR 115/02, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti di tutte le parti firmatarie del presente Prontuario ed evitare la duplicazione di liquidazioni relative allo stesso procedimento, si conviene che la nota introdotta per la fase di convalida (per ipotesi "**Convalida dell'arresto e fase del giudizio direttissimo**") venga depositata al momento in cui saranno esaurite entrambe le fasi, ad eccezione dell'ipotesi in cui il difensore della convalida dell'arresto muore nella sua persona fisica (per l'intervento di nuovo difensore) nella successiva ed immediata fase: solo in tal caso sarà possibile presentare, a cura dei due diversi difensori (quello della convalida e quello del successivo giudizio direttissimo), due distinte richieste di liquidazione del compenso professionale forense.

Nell'ipotesi in cui venga depositata un'unica richiesta di liquidazione compensi per queste fasi (caso di permanenza di un unico difensore per entrambe le fasi di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo), il difensore utilizzerà la nota "Convalida dell'arresto e fase del giudizio direttissimo" nella quale dovrà

selezionare il campo 9 nel caso il giudizio direttissimo si sia concluso con un “rito”, ovvero il campo 10 in caso di “direttissima” conclusasi con un giudizio ordinario.

In ipotesi di mutamento del difensore il primo difensore presenterà la nota per la convalida dell’arresto senza valorizzare i campi 9 e 10 ed il secondo difensore (subentrato) vedrà la liquidazione del compenso per la sola residua attività professionale svolta

E’ prevista la nota compensi relativa all’**incidente di esecuzione (“ipotesi semplice” / “ipotesi complessa”)** la cui scelta deve essere valorizzata dal difensore nelle tabelle di riferimento (campo 4 tabella A -Tribunale Monza e campo 3 tabella B - GIP GUP Monza).

“**L’ipotesi semplice**” racchiude i casi in cui l’incidente d’esecuzione sia proposto dal pubblico ministero (es. art. 168 c.p.) ovvero se sia proposto dalla difesa in punto di estinzione del reato per decorso del tempo (es art. 167 c.p.), ecc..

“**L’ipotesi complessa**” viene liquidata in misura doppia rispetto all’ipotesi precedente, e racchiude i procedimenti più articolati (ad esempio incidenti d’esecuzione in materia di “continuazione”, altre ipotesi di confisca o questioni sull’ordine di esecuzione).

E’ prevista la liquidazione dei compensi professionali per il **reclamo** innanzi al tribunale in composizione monocratica **ex art. 410 bis comma 3 c.p.p.** L’*iter* liquidativo di questa attività defensionale viene effettuato a titolo di maggiorazione fissa di € 350 una volta definita la fase, nell’apposita casella. La liquidazione viene effettuata dall’Ufficio GIP.

Pertanto, nel caso in cui il provvedimento di archiviazione sia confermato o il reclamo sia dichiarato inammissibile (art. 410 *bis* comma IV c.p.p.) la richiesta di liquidazione contenente la maggiorazione suddetta sarà presentata dal difensore all’Ufficio del GIP selezionando la voce in aumento presente nella tabella “Indagini preliminari + archiviazione”.

In caso di accoglimento del reclamo la richiesta di liquidazione contenente la maggiorazione suddetta sarà presentata dal difensore all’Ufficio del GIP selezionando la voce in aumento presente nella tabella “Udienza 409 opponente”.

E’ stata introdotta una nota relativa alla nuova ipotesi di procedimento definitosi con **sentenza ex art. 420 quater c.p.p.**

E’ stata creata una nota separata per l’**appello su sentenze emesse dal Giudice di Pace** e per la **sospensione del procedimento con messa alla prova.**

Sono state accorpate (nella tabella Tribunale) le note relative alle ipotesi di giudizio abbreviato e acquisizione atti.

Nell'ambito della competenza di liquidazione compensi del GIP è stata creata un'apposita nota per l'ipotesi di difesa in procedimento con **decreto penale** di condanna emesso già con **conversione pena in L.P.U.** , richiesta di **sostituzione della pena a seguito di notificazione del decreto** o, infine, richiesta di **rateizzazione** della pena.

E' prevista una nota compensi relativa alle attività difensive svolte durante le indagini preliminari a cui è poi seguita l'archiviazione del procedimento (**Indagini preliminari + archiviazione**).

Per le ipotesi di **udienza ex art. 409 c.p.p.** sono state create due distinte note compensi a seconda che il difensore svolga la propria attività professionale in favore "dell'**opposto**" o "dell'**opponente**".

L'**incidente probatorio**, ritenuto che non costituisca un'autonoma "fase", viene richiesto e liquidato dal Giudicante come maggiorazione e dunque all'esito dell'esaurimento della relativa "fase".

Sono stati adeguati tutti gli importi sulle specifiche note compensi già previste nei precedenti protocolli. Quanto alle spese ed ai compensi/onorari relativi alla procedura civile per il **recupero coattivo del credito** (fase di merito ed esecuzione con esito negativo), facendo riferimento alle previsioni del precedente protocollo, è oggi prevista la somma forfettaria di € 450,00 e la voce per detto importo è stata inserita in tutte le note spese.

Il **rimborso spese forfettarie**, come da vigente normativa, è determinato nella misura del 15 % per tutti i giudizi ed è calcolato sulla somma totale.

E' prevista la liquidazione delle **anticipazioni - spese esenti I.V.A.** (da inserire a mani nell'apposito campo evidenziato in giallo) purché documentate ed allegate all'istanza di liquidazione.

Le variabili sia per i fattori correttivi che per le particolari attività svolte, la riduzione di 1/3 ex art. 106bis DPR115/02, l'applicazione del 15% rimb. forf. e le eventuali spese per il recupero del credito vengono **automaticamente calcolate** dal file *Excel*.

Il "**totale onorari di cui si chiede la liquidazione**" e l'importo delle eventuali anticipazioni esenti I.V.A. vengono riportati **automaticamente nell'istanza di liquidazione** redatta secondo il fac-simile contenuto in ciascun foglio *Excel*.

Sono stati predisposti in tutti i fogli *Excel* **automatismi di celle** (es. competenza, n. proc. penale, generalità assistito/i, generalità e qualità del difensore, ecc.), così che una volta compilato il relativo campo, il dato verrà riportato nell'istanza e/o nel decreto di liquidazione, anch'esso inserito in calce a ciascun foglio.

Dopo aver compilato le celle in giallo seguendo le indicazioni scritte in corsivo, si dovrà stampare il foglio Excel e presentare al Giudice per la liquidazione l'istanza unitamente alla nota spese, al

provvedimento di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato – in caso di Assistito ammesso al beneficio - ed al decreto di liquidazione.

**I paramenti concordati e le tabelle A, B e C allegate si applicano alle istanze di liquidazione depositate (in udienza oppure *on line* mediante il SIAMM) successivamente alla data di approvazione del presente Prontuario, indipendentemente dalla data di conclusione del procedimento di riferimento.**

## **MODALITA' DI UTILIZZO DELLE TABELLE A, B e C.**

### **§ 1. TABELLA A** (doc. 1)

Comprende i procedimenti svolti avanti il TRIBUNALE monocratico e collegiale, il Tribunale del RIESAME e la CORTE D'ASSISE.

Sono state predisposte ed aggiornate **11 note spese**, individuando importi base fissi per le seguenti tipologie processuali riferite alla competenza del Tribunale Monocratico (con aumento fisso in caso di competenza collegiale):

- 1. Udienza ex artt. 129/469 c.p.p.**
- 2. Udienza ex art. 420 quater c.p.p.**
- 3. Giudizio di appello a seguito di impugnazione di sentenze pronunciate dal Giudice di Pace.**
- 4. Applicazione della pena su richiesta (nota "Patteggiamento").**
- 5. Convalida dell'arresto e fase giudizio direttissimo.**
- 6. Sospensione del procedimento con messa alla prova (nota "Messa alla Prova").**
- 7. Giudizio abbreviato (semplice e condizionato) e ipotesi acquisizione atti (nota "rito abbreviato semplice + acquisizione atti").**
- 8. Dibattimento.**
- 9. Incidente di esecuzione.**
- 10. Riesame reale.**
- 11. Corte d'Assise.**

Individuata, fra quelle sopraelencate, l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione compensi (scegliendo tra i fogli del file *Excel*), si dovranno scegliere le variabili ed i fattori correttivi compilando le parti evidenziate in giallo dei relativi campi, secondo le indicazioni in corsivo contenute in tabella.

***Variabili:***

- **Fase Introduttiva** + 862 €

- **Riesame/Appello** delle misure cautelari personali e reali, per cui non sia già stata richiesta liquidazione al competente Tribunale: + 600 € per i casi di riesame a seguito di giudizio direttissimo; + 1.500 € per riesame motivato/appello complesso – valore già ridotto ex art. 106 bis D.P.R. 115/02

**Fattori correttivi:**

- **Rito collegiale** + 350 € (valore fisso)

- **Presenza di una o più Parti civili:** + 300 € (valore fisso)

- **Giudizio con oltre 4 imputati (numero complessivo di imputati):** + 20%

- **Giudizio con oltre 4 imputati assistiti dal difensore che richieda la liquidazione:** 1 base, da 2 a 5 +30% (percentuale fissa) - da 6 a 10 +2% per ciascuno; da 11 in poi sempre + 40% (percentuale fissa).

- **Giudizio con più di 4 capi d'imputazione:** + 30%

- **Numero Udienze:** da 1 a 4 “base”, da 5 a 10 +50%, da 11 in su + 60%.  
Non sono computate ai fini del presente “fattore correttivo” le seguenti ipotesi: udienze di legittimo impedimento, udienze di astensione di una o più parti, udienze rinviate per mancanza del Giudice titolare, udienze rinviate per mancata citazione o assenza di testimoni o, infine, altre cause che determinino un mero e veloce rinvio.

- **Testimoni sentiti:** da 1 a 4 “base”, da 5 a 10 +30%, da 11 in su +50%.

- **Imputato detenuto (ivi compresi arresti domiciliari / detenzione domiciliare) per la causa per cui si chiede la liquidazione:** + 400 € - valore fisso.

- **Imputato detenuto (ivi compresi arresti domiciliari / detenzione domiciliare) per altra causa** + 200 € - valore fisso.

## 10. Incidente di esecuzione.

L'unico **fattore correttivo** previsto è: **Rito collegiale** + 40%

## 11. Riesame misure cautelari reali

L'unica **variabile** prevista è: **Fase Introduttiva** + 850 €

Il **fattore correttivo** previsto è: **Imputato detenuto:** + 400 € - valore fisso **per la causa per cui si chiede la liquidazione. Imputato detenuto:** + 200 € - valore fisso **per altra causa.**

## 12. Corte d'Assise

Gli importi base delle fasi processuali sono determinati per le ipotesi di **giudizio ordinario.**

***Variabili:***

- ***Fase Introduttiva*** + 1500 €

- ***Riesame/Appello*** delle misure cautelari personali e reali, per cui non sia già stata richiesta liquidazione al competente Tribunale: da + 600 € a + 1500 €.

***Fattori correttivi:***

Si applicano le stesse maggiorazioni previste per i procedimenti avanti il Tribunale (vd. *supra*) con esclusione della maggiorazione per la competenza. Sono stati inseriti due fattori correttivi in diminuzione per la “acquisizione degli atti” ovvero in ipotesi di “definizione per incapacità accertata con perizia”.

**§ 2. TABELLA B** (doc. 2)

Comprende i procedimenti svolti avanti l'ufficio GIP/GUP.

Sono state predisposte **12 note spese** e individuati importi base fissi per le seguenti tipologie processuali:

1. **Udienza Preliminare Base.**
2. **Decreto penale di condanna con lavori di pubblica utilità + richiesta di sostituzione pena post notificazione del decreto + rateizzazione.**
3. **Indagini preliminari con attività difensive ed archiviazione.**
4. **Udienza Preliminare con Istruttoria (non si considera tale l'interrogatorio dell'imputato)**
5. **Udienza preliminare + patteggiamento.**
6. **Udienza preliminare + Giudizio Abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato.**
7. **Udienza preliminare + Giudizio Abbreviato condizionato.**
8. **Udienza preliminare + MAP.**
9. **Udienza 420 quater c.p.p.**
10. **Udienza 409 c.p.p. (opponente)**
11. **Udienza 409 c.p.p. (opposto).**
12. **Incidenti di esecuzione.**

**Variabili:**

- ***Udienza convalida*** di arresto e/o fermo in cui sia applicata misura detentiva a cui poi segua udienza preliminare: viene liquidata in misura fissa dal GUP in + 300 € (valore già ridotto ex art. 106 bis

D.P.R. 115/02); se non segue udienza preliminare, la liquidazione deve essere chiesta al GIP in via autonoma per il medesimo importo.

- **Fase Introduttiva** + 300 €

- **Riesame/Appello** delle misure cautelari personali, per cui non sia già stata richiesta liquidazione al competente Tribunale: + 600 € (valore base); fino a 1.500 € per riesame motivato/appello complesso

- valore già ridotto ex art. 106 bis D.P.R. 115/02.

#### **Fattori correttivi:**

- **Presenza di una o più Parti civili:** + 300 € valore fisso

- **Giudizio con oltre 4 imputati:** + 20%

- **Giudizio con più di 4 capi d'imputazione:** + 30%

- **Numero Udienze:** da 1 a 4 "base", da 5 a 10 +50%, da 11 in su + 60%.

Non sono computate ai fini del presente "fattore correttivo" le seguenti ipotesi: udienze di legittimo impedimento, udienze di astensione di una o più parti, udienze rinviate per mancanza del giudice titolare, udienze rinviate per mancata citazione o mancata comparizione dei testi.

- **Numero imputati assistiti:** 1 base, da 2 a 5 +30% (percentuale fissa) - da 6 a 10 +2% per ciascuno; da 11 in poi sempre + 40% (percentuale fissa).

- **Imputato detenuto (ivi compresi arresti domiciliari / detenzione domiciliare) per la causa per cui si chiede la liquidazione:** + 400 € - valore fisso.

- **Imputato detenuto (ivi compresi arresti domiciliari / detenzione domiciliare) per altra causa** + 200 € - valore fisso.

### **§ 3. TABELLA C** (doc. 3)

Comprende i procedimenti svolti avanti il Giudice di Pace.

Sono state predisposte **due note spese** ed individuati importi base fissi per le seguenti tipologie processuali.

**1. Processo definito con sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o ex art. 35 D.lgs. n. 274/2000.**

**2. Rito ordinario.**

Individuata, fra le due elencate, l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione (optando tra i fogli del file *Excel*) si dovranno scegliere i fattori correttivi compilando le parti evidenziate in giallo dei relativi campi, secondo le indicazioni in corsivo contenute in tabella.

L'unica variabile prevista è: fase introduttiva

Fattori correttivi:

- **Presenza di una o più parti civili:** + 300 (valore fisso)
- **Giudizio con oltre 4 imputati:** + 20%
- **Giudizio con + di 4 capi d'imputazione:** + 30%
- **Numero udienze** da 1 a 4 "base", da 5 a 10 +50%, da 11 in su + 60%.  
Non sono computate ai fini del presente "fattore correttivo" le sole seguenti ipotesi: udienze di legittimo impedimento, udienze di astensione di una o più parti, udienze rinviate per mancanza del giudice titolare.
- **Numero imputati assistiti:** 1 base, da 2 a 5 +30% (percentuale fissa) - da 6 a 10 +2% per ciascuno; da 11 in poi sempre + 40% (percentuale fissa).
- **Imputato detenuto (ivi compresi arresti domiciliari / detenzione domiciliare) per altra causa** + 200 € - valore fisso.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

### § 1. DEPOSITO IN UDIENZA

In ottemperanza al "VADEMECUM PER LE ISTANZE DI PAGAMENTO PRESENTATE DAI DIFENSORE IN UDIENZA", che si allega al presente e ne costituisce parte integrante (doc. 4), in tutti i procedimenti in cui è possibile prevedere, in ragione dell'esperienza professionale e delle scelte difensive precedentemente concordate col proprio cliente/assistito, un'udienza definitiva, anche ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 83 DPR 115/02<sup>1</sup>, le istanze di liquidazione elencate nel suddetto Vademecum dovranno essere presentate in udienza e decise nel corso della stessa udienza con lettura alle parti (anche sostituite per la lettura ex art. 97 c. 4 c.p.p.).

Esclusivamente dopo la lettura in udienza del decreto di liquidazione degli onorari e nella sola ipotesi in cui questo sia conforme al presente protocollo, il difensore avrà cura di far annotare a verbale la propria rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione degli onorari in modo da accelerare la procedura di accredito degli importi liquidati per l'effetto di un più snello *iter* di cancelleria e notificatorio (con contrazione dei termini per via della suddetta rinuncia).

<sup>1</sup> Art. 83 c. 3bis DPR 115/02: *"Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*

Le istanze di pagamento prive della documentazione di cui al Vademecum non potranno essere accettate in udienza e dovranno essere successivamente inviate via Web (vd. par. § 2), complete di tutti gli atti richiesti (in questo caso dovrà essere allegata anche la copia della sentenza o di altro atto definitorio della fase processuale).

## **§ 2. DEPOSITO ON LINE**

Al fine di semplificare e velocizzare ulteriormente la procedura di liquidazione e coerentemente con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale relative alla smaterializzazione dei flussi documentali, nonché a quelle sulla fatturazione elettronica obbligatoria, la trasmissione via web delle istanze di liquidazione e pagamento sarà l'unica consentita, salvo che l'istanza venga presentata in udienza ed il relativo decreto di liquidazione venga ivi emesso e letto dal Giudicante (vd. Par § 1).

A tal fine si allega “VADEMECUM PER LE ISTANZE DI PAGAMENTO PRESENTATE ON LINE”, che costituisce parte integrante del presente prontuario (doc. 5).

<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA</b> <b>unitamente alla nota spese ed al decreto di liquidazione</b></p>
--

### **1) Persona difesa: cittadino italiano e/o straniero ammesso al Patrocinio a spese dello Stato**

- 1) Provvedimento di ammissione;
- 2) Sentenza o decreto che dispone il giudizio / decreto di citazione diretta a giudizio nel caso di revoca o rinuncia al mandato (se istanza depositata online)

### **2) Persona difesa: cittadino italiano e/o straniero dichiarato irreperibile**

- 1) Provvedimento dichiarativo di irreperibilità;
- 2) Sentenza o decreto che dispone il giudizio / decreto di citazione diretta a giudizio nel caso di revoca o rinuncia al mandato (se istanza depositata online)

### **3) Persona difesa: cittadino italiano e/o straniero compiutamente identificato, di fatto irreperibile**

- 1) parcella calcolata sulla base del presente protocollo e lettera di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014 di cui si sia tentato il recapito, a mezzo raccomandata r.r. all'assistito, presso la residenza anagrafica o l'ultimo domicilio conosciuto in Italia o il domicilio dichiarato/eletto se diverso dallo studio del legale.
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del DAP dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) Sentenza o decreto che dispone il giudizio / decreto di citazione diretta a giudizio nel caso di revoca o rinuncia al mandato (se istanza depositata online)

### **4) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.**

- 1) gli atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- 2) certificato del DAP, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali *alias*, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 3) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella calcolata sulla base del presente protocollo e lettera di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014 di cui si sia tentato il recapito, a mezzo raccomandata r.r.;
- 4) nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 5) Sentenza o decreto che dispone il giudizio / decreto di citazione diretta a giudizio nel caso di revoca o rinuncia al mandato (se istanza depositata online)

**5) Persona difesa: cittadino italiano residente in Italia e/o straniero residente in Italia o titolare di permesso di soggiorno (INSOLVENTE)**


- 1) parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e lettera di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014, inviata a mezzo raccomandata r.r. (o PEC) all'assistito, presso la residenza anagrafica o l'ultimo domicilio conosciuto in Italia o il domicilio dichiarato/eletto se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
- 2) verifica anagrafica aggiornata
- 3) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti, lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti; **in caso di pignoramento mobiliare mancato l'insolvenza è presunta dopo 2 (due) accessi in giorni diversi effettuati dall'Ufficiale Giudiziario.**
- 4) Sentenza o decreto che dispone il giudizio / decreto di citazione diretta a giudizio nel caso di revoca o rinuncia al mandato.

Si allega:


- 1) TABELLA A
- 2) TABELLA B
- 3) TABELLA C
- 4) Vademecum per le istanze di pagamento presentate dai difensori in udienza
- 5) Vademecum per le istanze di pagamento presentate on line / SIAMM

Sottoscritto in Monza, nella stanza del Presidente del Tribunale, il 29/4/2024

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MONZA  
Dott.ssa Gabriella Mariconda



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA  
Avv. Enrica Michela Malberti



---


IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MONZA

Avv. Noemi Mariani



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL  
TRIBUNALE DI MONZA

Dott.ssa Silvia Pansini



IL COORDINATORE DELLA SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE DEL TRIBUNALE DI  
MONZA

Dott. Carlo Ottone De Marchi

